

SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E REGIONE
LAZIO AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ART. 63, COMMA 12,
DELLA LEGGE N. 133/2008.

PREMESSO CHE:

- la legge 24 dicembre 2007 n.244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) ha previsto all'art. 1, comma 304, l'istituzione, presso il Ministero dei Trasporti, attualmente Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, di un fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale per il quale è autorizzata la spesa di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009, 110 milioni di euro per l'anno 2010;

- l'art. 1, comma 304, stabilisce che il fondo sia destinato alla concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) come modificato dall'art. 1, comma 306, della citata legge finanziaria per il 2008;

- l'art. 1, comma 305, dispone, in fase di prima applicazione che il 50% della dotazione del fondo per il triennio 2008-2010 sia destinato alla predetta finalità;

-il citato art.1, comma 1031, della legge finanziaria per il 2007, modificato come sopra indicato dall'art.1, comma 306, della legge finanziaria per il 2008, stabilisce che il fondo sia finalizzato alla concessione dei contributi, nella misura massima del 75% del costo, per l'acquisto di veicoli come di seguito indicati:

- a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;
- b) veicoli destinati a servizi sulle linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
- c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale
- c-bis) elicotteri e idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico per garantire collegamenti con le isole minori per le quali esiste un fenomeno di pendolarismo.

- ai sensi del punto C-ter del medesimo Art.1, comma 1031 così come introdotto per effetto dell' Art. 1, comma 306 della legge 244/2007, le risorse disponibili sul fondo anzidetto debbono essere riservate, nella misura di almeno il 50%, all'acquisto dei veicoli di cui ai punti a) e b) sopra elencati;

- l'art.1, comma 305, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che le risorse disponibili vengano assegnate alle Regioni e alle Province autonome sulla base di un piano di riparto da approvarsi con decreto del Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

-il riparto delle risorse di cui sopra è stato effettuato con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 82T del 19 marzo 2008, adottato previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita il 28 febbraio 2008 e regolarmente registrato dalla Corte dei Conti;

- l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 ha azzerato le risorse disponibili sul fondo di cui trattasi ma l'art. 63, comma 12, del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 ha ripristinato le risorse stesse, in pari misura, per gli anni 2008, 2009 e 2010 e stanziato ulteriori risorse per l'anno 2011;

- il comma 13 dell'art. 63 della legge n. 133/2008 dispone che le risorse del fondo sono da ripartire per il triennio 2008-2010 in pari misura fra le due finalità a cui il fondo è destinato, mentre per gli anni successivi occorre definire la ripartizione d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 1 del D.L. 281/1997 e s.m.i.;

- rispetto alla situazione trasportistica sintetizzata dai dati presentati dalle regioni ed utilizzati per l'istruttoria alla base del piano di riparto, si è registrata per la Regione Calabria una grave criticità con riguardo alla disponibilità di veicoli con cui garantire il servizio di trasporto pubblico locale;

- il decreto ministeriale n. 413 T del 18/5/2009 – registrato alla C.d.C. in data 17 luglio 2009 Reg. 7 Fg. 132 – ha abrogato il precedente decreto ministeriale n. 82T del 19.03.2008 ed approvato il piano di riparto delle risorse stanziato con l'Art. 63 c. 12 della legge n. 133/2008 per la finalità relativa all'acquisto dei veicoli previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009;

- il predetto D.M. assegna alla Regione Lazio un finanziamento di €14.747.045,00 quale contributo nella misura massima del 75% per l'acquisto di veicoli appartenenti alle categorie sopra menzionate;

- la Regione Lazio ha trasmesso al Ministero con nota del il programma delle forniture, approvato con Delibera G.R. n. del, che intende realizzare con il contributo assegnato;

- la Regione Lazio si è impegnata ad assicurare il co-finanziamento del programma di forniture di cui sopra nella misura del 25% con un contributo costituito da €4.915.681,67;

- i veicoli contemplati dal programma delle forniture sopraccitato rientrano nelle categorie ammesse ai benefici di legge ai sensi della normativa sopra richiamata;

- il programma presentato destina oltre il 50% delle risorse del fondo alle categorie di veicoli contemplate ai punti a) e b) dell'Art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, (p.to C-ter medesimo comma 1031, così come modificato per effetto dell'Art. 1, comma 306 della legge 244/2007);

- il programma presentato è stato ritenuto idoneo per procedere alla sottoscrizione della convenzione con nota R.U. della Div. 3 DG TPL;

- il riepilogo del programma delle forniture sopra menzionato è rappresentato nelle tabelle in calce al presente accordo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- il D.M. n. 1044 del 7 dicembre 2009, fermo restando il vincolo di destinazione del 50% a ciascuna delle due finalità, ha modulato dal punto di vista temporale le risorse messe a disposizione dall'Art. 63, comma 12, della legge 133/2008 destinate alle finalità di cui alle leggi 211/92 e 296/06 per le annualità 2008, 2009, 2010 destinando in particolare l'intera annualità 2008 alla finalità di cui alla legge 296/06 e s.m.i..

- il predetto D.M., all'Art. 2, prevedeva che nelle fasi di erogazione delle risorse previste dalle condizioni stipulate e/o da stipulare ai sensi dell'Art. 5 del D.M. 413/09 si dovesse tener conto della modulazione temporale prevista dallo stesso decreto;

- il D.D. n. 4830 RD del 17 Dicembre 2009 ha effettuato l'impegno dei fondi in conformità alle previsioni rispettivamente del D.M. 413/09 e del D.M. 1044/09, previo disimpegno di quanto a suo tempo previsto per effetto del D.M. 82T/08;

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito indicato come Ministero e la Regione Lazio, di seguito indicata come Regione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

La presente convenzione assicura il coordinamento delle attività delle parti firmatarie, determina i tempi di attuazione e regola le modalità di erogazione del contributo di € 14.747.045,00 assegnato alla Regione da parte del Ministero con il Decreto ministeriale citato nelle premesse in attuazione dell' Art. 63 c. 12 della legge n. 133/2008, per l'acquisto di veicoli nuovi, ordinati in data successiva alla data di emanazione del richiamato decreto 82/T (19/03/2008), come esplicitato nella tabella riportata in calce alla presente convenzione.

ARTICOLO 3

CONTRIBUTO

Il contributo concesso a carico del bilancio dello Stato è pari ad € 14.747.045,00 di cui €9.441.450,91 per l'anno 2008, €3.049.672,15 per l'anno 2009 e €2.255.921,90 per l'anno 2010 e verrà erogato, subordinatamente all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. intestato al Ministero e vincolato a favore della Regione.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI EROGAZIONE

Le risorse di cui all'art. 2 della presente convenzione sono erogate alla Regione mediante trasferimento delle stesse dal conto corrente infruttifero richiamato all'art. 3 al conto di tesoreria infruttifero della Regione n. secondo le modalità di seguito riportate:

Le risorse relative al contributo concesso per l'anno 2008 sono interamente trasferite dal conto di tesoreria di cui all'art. 3 al conto di tesoreria intestato alla Regione entro 60 giorni dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e nei limiti delle disponibilità sul conto di tesoreria infruttifero intestato al Ministero dei Trasporti, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Le risorse relative al contributo concesso per gli anni 2009 e 2010 sono trasferite, nei limiti delle disponibilità, dal conto di tesoreria di cui all'art. 3 al conto di tesoreria intestato alla Regione nella misura rispettivamente del 90% per ciascun anno, entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte della Regione a condizione che siano state utilizzate e rendicontate almeno l'80% delle risorse trasferite e già disponibili sul conto di tesoreria della Regione;

Le risorse residue disponibili sul conto di tesoreria del Ministero, sono trasferite sul conto di tesoreria regionale a seguito del completamento di tutte le forniture previste dalla presente convenzione, entro 60 gg. dalla rendicontazione delle stesse;

Il Ministero potrà sospendere o limitare l'erogazione delle annualità successive alla prima nel caso di inadempienze da parte della Regione, ovvero in caso di mancato completamento del programma, secondo quanto previsto ai sensi del successivo art. 13.

ARTICOLO 5

IMPEGNI DI SPESA

La Regione impegna la spesa relativa ai contributi di cui al presente decreto entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del D.D. di approvazione della presente convenzione, trasmettendo copia della delibera di impegno.

ARTICOLO 6

PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La Regione garantisce, nel rispetto della normativa vigente, l'attivazione dei procedimenti di scelta del contraente per le forniture dei veicoli indicati nel programma di cui alle premesse. Entro diciotto mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del D.D. di approvazione della presente convenzione, la procedura in questione dovrà aver raggiunto almeno la fase dell'aggiudicazione provvisoria.

ARTICOLO 7

OBBLIGO DI RELAZIONE

La Regione si impegna a rappresentare al Ministero, mediante circostanziata relazione, entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del D.D. di approvazione della presente convenzione, l'insieme delle azioni poste in essere in adempimento di quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6, nonché a fornire successivi aggiornamenti semestrali dell'anzidetta relazione. In particolare la Regione dovrà riferire sull'utilizzo del co-finanziamento nonché sullo stato dei pagamenti con riferimento alle singole tipologie dei veicoli acquistati.

ARTICOLO 8

RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma delle forniture da realizzarsi con le risorse assegnate è rimodulabile per ragioni non prevedibili al momento della presentazione del programma, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa.

La rimodulazione su proposta documentata della Regione è resa operativa con decreto dirigenziale di approvazione della competente struttura del Ministero.

ARTICOLO 9

PROPRIETA' DEI VEICOLI

La Regione assicura che i veicoli acquistati con il contributo di cui al precedente art. 3 restino di proprietà dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio cui sono destinati oppure di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore del medesimo ente pubblico, previo riscatto dell'eventuale valore residuo non ammortizzato attinente alla quota di co-finanziamento dello stesso soggetto terzo.

ARTICOLO 10

UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli acquistati con il contributo di cui al precedente art. 3 potranno essere utilizzati esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 11

VERIFICHE

Il Ministero potrà effettuare, tramite propri funzionari centrali e periferici e comunque senza che questo comporti oneri finanziari a carico della Regione, verifiche anche in loco dell'attuazione del programma di cui alle premesse e dell'effettiva utilizzazione del contributo di cui agli artt. 2 e 3 nel rispetto delle prescrizioni di legge previste dall'art. 1, comma 304, della legge 244/2007 nonché delle condizioni riportate nella presente convenzione. La Regione dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

ARTICOLO 12

RAPPORTI CON TERZI

Il Ministero rimane completamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente fra la Regione e soggetti terzi in relazione all'attuazione del programma.

ARTICOLO 13

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Nel caso in cui la Regione non ottemperi agli impegni assunti con la presente convenzione o non rispetti i termini di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 11, il Ministero provvede a contestare l'inadempienza riscontrata e a revocare il contributo qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'anzidetta contestazione, venga riscontrato il perdurare dell'inadempienza medesima. In tal caso, la Regione provvede a restituire il contributo già percepito, secondo quanto disposto dal provvedimento di revoca, mediante versamento presso il capitolo di entrata all'uopo indicato da parte del Ministero, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di revoca.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA DI EFFICACIA

La presente convenzione avrà efficacia solo a seguito della avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

PER IL MINISTERO, IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. TPL

PER LA REGIONE LAZIO



programma
forniture.xls